

Relazione redatta a cura dell'Avv. Ilia Comi - Milano

Brevi cenni sui modelli di regolamentazione, in particolare il modello italiano

Esistono diverse forme di prostituzione. Si tratta di un fenomeno non omogeneo con innegabili implicazioni morali. Da ciò deriva una enorme varietà di potenziali approcci normativi alla stessa.

Il fatto di punire la prostituzione forzata o la tratta per sfruttamento sessuale, trova tutti concordi, ma, come si regola (e come si dovrebbe regolare) uno Stato riguardo alla prostituzione volontaria?

Le domande sono sempre le stesse: se, perché ed entro quali limiti punire.

Gli approcci normativi nel mondo sono molteplici:

1. Il **proibizionismo classico**, oggi in vigore negli Usa e, in Europa, nei paesi dell'ex blocco sovietico, che incrimina entrambi i soggetti dello scambio sesso denaro.
2. L'**abolizionismo**, modello prevalente in Europa che si fonda sulla speranza di poter eliminare o quanto meno ridurre il fenomeno, punendo solo i soggetti che agevolano la prostituzione o da essa traggono guadagni.
3. Il **regolamentarismo** (in Europa attuato in Olanda, Germania, Austria e Svizzera), modello che riconosce la prostituzione come una forma di sex work disciplinandone le modalità di esercizio.
4. la **decriminalizzazione**, per ora attuata solo in Nuova Zelanda modello in cui non si prevedono particolari limiti all'esercizio della prostituzione in quanto considerata attività lecita in qualunque forma essa sia svolta.
5. Il **neo proibizionismo** (attuato nei paesi scandinavi, Irlanda del nord e ora anche in Francia) modello che incrimina il solo cliente sulla base del convincimento che egli eserciti uno strapotere su un soggetto debole e vulnerabile.

Di tutti i modelli precedentemente elencati, l'abolizionismo è, senza dubbio, quello entrato più in crisi, per una serie di obiezioni diametralmente opposte: da un lato c'è chi ha sostenuto che tale modello non faccia abbastanza per tutelare la persona che si prostituisce dalla condotta vessatoria di alcuni soggetti tra cui il cliente: andrebbero pertanto previste norme più severe contro l'approfittamento della condizione di vulnerabilità del soggetto che si prostituisce - da questa corrente critica nascono i modelli neo proibizionisti -, dall'altro è stato contestato all'abolizionismo l'approccio ipocrita di voler mettere fine al fenomeno con meccanismi dissuasivi più o meno espliciti, rivendicando, al contrario, l'esigenza di dare visibilità al fenomeno della prostituzione volontaria che andrebbe riconosciuta come attività lavorativa a tutti gli effetti. Da queste obiezioni nasce il regolamentarismo.

Queste ultime critiche emergono, a partire dagli anni 80, proprio dalle/i sex workers: l'insoddisfazione per il modello abolizionista porta a strutturarsi in comitati ed associazioni, ad organizzare conferenze internazionali sul tema della prostituzione e richiedere maggiori diritti.

Tali rivendicazioni sono confluite in documenti che possono essere considerati spunti di riflessione per la categoria.

Il documento più recente, redatto a seguito della conferenza di Bruxelles del 2005 organizzata dall'International Committee on the Rights of sex workers in Europe, denominato **Manifesto on the rights of sex workers in Europe**, può essere considerato un punto di riferimento delle attiviste sex worker. (proiezione diapositive del manifesto)

La Legge Merlin e, in particolare, i reati di sfruttamento e favoreggiamento

L'ordinamento italiano, prima della riforma, adottava un approccio alla prostituzione di tipo regolamentarista

La disciplina italiana della materia anteriore alla legge n. 75 del 1958 si ispirava al modello, di origine francese, del cosiddetto regolamentarismo classico, basato sul sistema delle «case di tolleranza» (maisons de tolérance). A onore del vero, si può dire che fosse un modello vetero regolamentarista in quanto il riconoscimento statale della prostituzione era finalizzato alla tutela del cliente.

L'idea di fondo era quella che la prostituzione fosse un "male necessario", non eliminabile, ma suscettibile e meritevole di essere regolato ai fini di tutela dell'ordine pubblico e della salute (idea riflessa anche nel riferimento alla «tolleranza», che compare nel *nomen* delle case di prostituzione).

Nel nostro ordinamento, la relativa regolamentazione – particolarmente rigida e capillare – era racchiusa nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nel relativo regolamento.

L'esercizio abituale della prostituzione era consentito solo nei locali dichiarati di meretricio dall'autorità di pubblica sicurezza, controllati dal punto di vista sanitario, aventi particolari caratteristiche (una sola uscita, persiane sempre chiuse), soggetti a specifici orari di apertura e sui quali lo Stato riscuoteva regolari imposte.

Se la prostituzione era svolta altrove poteva essere esercitata solo in sede non fissa, costituendo reato il meretricio in luogo chiuso non preventivamente autorizzato; le prostitute erano schedate in un apposito registro, munite di un libretto personale e sottoposte a visite mediche obbligatorie.

In tale cornice, la tutela penale aveva un ambito sensibilmente più ristretto rispetto all'attuale. La materia era disciplinata nel Titolo XI del Libro II del codice penale, dedicato ai «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume». Esclusa la punibilità della prostituzione in sé, nel codice Rocco esistevano ovviamente fattispecie incriminatrici contro la prostituzione forzata.

Per quanto concerne invece le “condotte parallele” alla prostituzione volontaria – quali l'istigazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento – costituivano reato solo in presenza di particolari condizioni, (nel caso di minorenni, incapaci o in caso di costrizione alla prostituzione).

Con la legge 20 febbraio 1958 n. 75 (cd. legge Merlin dal nome della senatrice che l'ha promossa) viene capovolta la prospettiva del modello preesistente, passando ad un modello abolizionista: si ritiene che nessuna donna accetterebbe volontariamente di fare la prostituta; la persona che vende sesso è equiparabile a una vittima e l'aggressore è la società nel suo complesso. La nuova normativa viene presentata come un provvedimento che mira «non a sopprimere la prostituzione ma soltanto a sopprimere la regolamentazione della prostituzione», impedendo «che nello Stato possa esistere una prostituzione autorizzata e regolamentata» e che «ci siano degli esseri umani che vivano sfruttando legalmente il vizio e la miseria».

Vengono chiuse le case di tolleranza e, sul piano penalistico, rimane ferma la non punibilità tanto del soggetto che si prostituisce, salvo alcune eccezioni poi depenalizzate, che del cliente che si limiti a fruire della prestazione sessuale con soggetto non minore di età, e si amplia notevolmente l'area di rilevanza penale dei comportamenti “collaterali” alla prostituzione.

I principali comportamenti penalmente rilevanti secondo la legge Merlin sono l'induzione, lo

sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, tipizzati dall'art. 3 della precitata legge in cui si incrimina, attraverso una formula molto ampia "chiunque, in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui".

Per favoreggiamento si intende quell'attività finalizzata a **facilitare, favorire o, comunque, apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione**; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalità nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare l'esercizio della prostituzione altrui. Affinché si possa configurare favoreggiamento, ha statuito la Cassazione, è necessario un "*oggettivo aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale*" (Cass. n. 8345/2000).

Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che trattasi di una "*interposizione, anche occasionale*" in modo da rendere semplice l'attività volta alla mercificazione altrui (Cass 31.1.2001).

Un'attenzione deve essere volta al momento nel quale **il favoreggiamento si compia**; a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che tale condotta si perfeziona quando si favorisce in qualsiasi modo la prostituzione di altri essendo sufficiente **qualsiasi forma di intervento agevolativo**, quale, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. n. 10938/2001).

Il reato di favoreggiamento della prostituzione, sotto il profilo oggettivo, è integrato da **qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione**, mentre, sotto il profilo soggettivo, basta la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che rilevi il movente dell'azione (Cass. n. 6373/2013).

Importante è sottolineare altresì che "*Il reato di favoreggiamento della prostituzione non si configura per il semplice fatto di dare in locazione un immobile ad una prostituta*, ciò anche se il locatore sia a conoscenza che la conduttrice, oltre che utilizzarlo come abitazione, vi eserciterà l'attività di prostituzione" (Cass, sez. III Penale, sentenza n. 4571/18).

Lo stesso dicasi per l'albergatore: *Il proprietario o il gestore dell'albergo ove la prostituta si accompagna ai propri clienti può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3, n. 3 della L. n. 75/1958 soltanto ove si dimostri l'abitudine della sua condotta tollerante; va cassata senza*

rinvio, pertanto, la sentenza di condanna per il suddetto reato quando risulti che l'attività di prostituzione sia stata tollerata dal proprietario o gestore soltanto in una occasione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 14 febbraio 2005, n. 5457).

Ma il cliente può correre il rischio di essere indagato per favoreggiamento?

Il caso tipico analizzato dalla giurisprudenza riguarda il caso del cliente che accompagna la prostituta sul luogo di lavoro:

Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagna nello stesso luogo ove con la propria auto l'aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2011, n. 36392).

In altra pronuncia si legge che:

L'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento. (Cass. Pen., sez. III, sentenza 16 luglio 2013, n. 37299).

Anche in altre pronunce i giudici hanno statuito che:

rientra nel reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di accompagnare una o più donne, con la propria autovettura, presso il luogo nel quale le stesse erano solite prostituirsi (Trib Taranto 1253/2021),

Pertanto, l'accompagnamento abituale e non occasionale con la propria auto di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sé un'attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione, poiché, in conformità alla *ratio* della norma:

“comporta la creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall'intento speculativo dell'agente” (Cass. n. 3242/2023_

Senza ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale, che, dalla lettura di queste massime, risulta chiaramente molto ondivaga, ritengo utile mettere in luce il principio che, allo stato, parrebbe essere

condiviso dai Giudici italiani ovvero che, non vi è favoreggiamento nel caso in cui colui che svolge un servizio a favore di una sex worker si limiti a fornire un servizio alla persona senza che questo si traduca in un'opera che sviluppi l'attività di prostituzione.

Per quanto concerne il reato di sfruttamento, esso si realizza quando un soggetto approfitti dei guadagni in denaro o in altra utilità, purchè economica, realizzati attraverso l'attività di prostituzione altrui.

Non si richiede più, a differenza che in passato, che il soggetto agente si faccia mantenere dalla donna dedita alla prostituzione, elemento che ha indotto parte della dottrina a ritenere che la fattispecie in commento non richieda la reiterazione della condotta. Di conseguenza, il delitto *de quo* si caratterizzerebbe come reato istantaneo, ovvero realizzabile anche attraverso una sola condotta del tutto occasionale.

Un particolare problema è stato rinvenuto nella possibilità di configurare il delitto di sfruttamento della prostituzione nel caso in cui colui che gestisce un albergo consenta a persone di esercitare il meretricio all'interno delle camere di cui l'albergo stesso si compone.

La dottrina maggioritaria, nonché la giurisprudenza dominante, affermano che la fattispecie in esame possa ritenersi sussistente nel caso in cui l'albergatore acconsenta che l'incontro con i clienti avvenga nelle camere d'albergo, applicando, per la particolare occasione, tariffe notevolmente superiori rispetto a quelle praticate normalmente.

Quello della sproporzione è uno degli elementi fondamentali che caratterizzano questo reato:

Il reato di sfruttamento della prostituzione si realizza col trarre una qualsiasi utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico, ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione, mediante partecipazione di guadagni ottenuti con tale attività; con la puntualizzazione che il reato non si configura quando la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e nei limiti dell'adeguatezza, cioè per servizi leciti, sempre che vi sia proporzione tra servizio e compenso (Cass. Pen., sez. III, sentenza 11 gennaio 2000, n. 98).

Oltre allo sfruttamento della prostituzione, l'induzione alla prostituzione costituisce un'ulteriore ipotesi di reato, individuato nella legge Merlin, e sempre previsto all'art3 della legge.

Cosa si intende per induzione?

Per induzione s'intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone.

È necessario, inoltre, che l'induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe l'ipotesi aggravata prevista all'art. 4 della legge stessa.

Qualche considerazione finale in merito all'evoluzione dei tempi rispetto all'impianto della Legge Merlin con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 2019 e all'ordinanza di remissione della Corte d'Appello di Bari.

La Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del febbraio 2018, rimetteva alla Corte Costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 3, comma 1, della legge Merlin,(ovvero – più precisamente – sui suoi numeri 4 prima parte e 8: norme che puniscono penalmente il reclutamento -ovvero coloro che mettono in contatto chi si prostituisce con il cliente- e/o il favoreggiamento -ossia chi rende variamente più agevole l'esercizio dell'attività in questione- perché in contrasto con gli artt. 2, 13, 25, 27, comma 2, e 41 Cost.

Secondo la Corte remittente, quando si è di fronte ad una attività di prostituzione liberamente e volontariamente esercitata, non è corretto punire con una sanzione penale le azioni indirizzate ad agevolare chi eserciti tali attività per una scelta libera e consapevole per nulla frutto di costrizioni. Tale idea, sostenuta da autorevole dottrina e trasfusa da uno dei suoi sostenitori – Alberto Cadoppi- in un parere *pro veritate* , depositato proprio in quel procedimento d'appello avanti alla Corte di Bari, si basa sull'osservazione che oggigiorno esistono tipologie molto diverse di prostituzione rispetto a quelle note ai tempi della Merlin. Già il solo pensare soltanto ad una prostituzione solo femminile oggi è anacronistico.

Pertanto occorrerebbe distinguere e separare la regolamentazione delle vicende di prostituzione per costrizione o dove è evidente lo stato di vulnerabilità e/o di soggezione di chi vi si dedica, dalla diversa attenzione da dedicare al “fenomeno escort” (praticamente sconosciuto nel momento in cui la legge venne approvata): donne, uomini, transgender ecc. che, cioè, non dipendono da nessuno e che praticano tale professione per libera scelta, in forma (di regola) assolutamente volontaria, nonché in base a scelte di vita certo non consone alla moralecorrente, ma difficilmente riassumibili nella figura (almeno “tradizionale”) della vittima: Persone assolutamente coscienti del lavoro che hanno

scelto di fare e, spesso, in grado di accumulare guadagni assai consistenti anche in brevissimi lassi di tempo.

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo il carattere economico dell'attività e facendo intendere dalla lettura di alcuni passi della Sentenza di aver recepito il mutamento dei tempi, ha ritenuto non fondate tutte le questioni sollevate dall'ordinanza di remissione.

Certamente la Consulta ha voluto approcciarsi in maniera "cauta" ai problemi messi in luce dalla Corte d'Appello di Bari, che pure sembrano assolutamente meritevoli di attenta considerazione, in uno stato di diritto laico e liberale come è l'Italia. Il giudice delle leggi ha però preferito non sconfessare l'impianto normativo predisposto dal legislatore del 1958 (e da allora rimasto sostanzialmente immutato), valorizzandone anzi gli elementi di persistente ragionevolezza.

La consapevolezza delle significative ripercussioni che una pronuncia di accoglimento avrebbe comportato - riverberandosi sulla legittimità dell'intero apparato sanzionatorio predisposto dalla Legge Merlin e sostanzialmente aprendo la strada a una non regolamentata liberalizzazione del settore prostitutivo - ha probabilmente giocato un ruolo fondamentale nel guidare le scelte della Corte Costituzionale.

Oggi siamo ad un incontro in cui si discute delle conseguenze del riconoscimento da parte dello Stato della professione di Escort con l'attribuzione di un codice ATECO e con tutte le conseguenze che ci verranno a breve illustrate.

Sorge spontanea la domanda: saranno ora maturi i tempi per approcciarsi in modo coraggioso ai temi portati alla luce dalla Corte d'Appello di Bari?

Avv Ilia Comi - 20145 milano - via B. telesio, 17 - tel 02 43995025 - fax 02 43314990
e mail iliacomihotmail.com



Convegno ATECO 96.99.92 – prima edizione 14 Ottobre 2025